

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un "Impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ed il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi", da effettuare nel sito di via Pastore n.30 a Rimini, proposto dalla ditta Eco Edil Srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall'apposita Conferenza di Servizi, è realizzabile a condizione che siano ottemperate le prescrizioni di cui al Rapporto di Impatto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 al presente atto, e di cui al Provvedimento di Autorizzazione n.1301 del 13/03/2017, rilasciato dalla SAC ARPAE di Rimini, che costituisce l'Allegato 2 al presente atto, prescrizioni di seguito sinteticamente riportate:

1. i rifiuti ammessi allo stoccaggio potranno essere unicamente i seguenti, identificati mediante codici E.E.R. di cui alla Decisione Commissione UE 2014/955/CE, per le operazioni e i quantitativi di cui alla tabella sottostante

| Codice EER | Definizione | Operaz. | t. | t/a |
|------------|---|---------|-----|-------|
| 17 02 01 | legno | R13 | 20 | 200 |
| 17 02 03 | plastica | R13 | 20 | 200 |
| 17 04 05 | ferro e acciaio | R13 | 20 | 200 |
| 17 06 05* | materiale da costruzione contenenti amianto | D15 | 140 | 1.000 |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | R13 | 20 | 200 |

2. è ammesso al deposito preliminare (D15) ed alla messa in riserva (R13) un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a 220 ton.;
3. è ammesso al deposito preliminare (D15) un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 140 ton., incluso nel quantitativo massimo complessivo sopra riportato;
4. deve essere mantenuta una opportuna schermatura lungo tutta la recinzione dell'area in esame;
5. tutti i rifiuti contenenti amianto dovranno perentoriamente essere stoccati all'interno del capannone;
6. i rifiuti stoccati all'interno del capannone dovranno essere

posizionati in modo tale da garantire la percorribilità all'interno dell'area ed evitare che gli involucri possano subire rotture o danneggiamenti, anche si di carattere incidentale;

7. ogni lotto di rifiuto stoccato dovrà essere chiaramente identificato con opportuna etichettatura;
8. i rifiuti speciali non pericolosi stoccati all'esterno del capannone dovranno essere posizionati all'interno di appositi contenitori a tenuta e muniti di idonea copertura, indicanti il codice CER di identificazione dei rifiuti ivi contenuti;
9. considerata la pericolosità acclarata dei materiali a base di e/o contenenti amianto, si ribadisce l'obbligo di attenersi con la massima scrupolosità al rispetto delle misure tecniche/procedurali anche tramite l'installazione di opportuni sistemi di sicurezza (previsti nel progetto), al fine di garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché dei lavoratori addetti all'impianto;
10. i lavoratori che saranno addetti alla riparazione di eventuali imballaggi danneggiati dovranno essere in possesso dell'idoneità specifica alla mansione e di attestato di formazione ex L. 257/92 e D.M. 08/08/1994 e ss.mm.;
11. per i casi di cui al punto precedente, la procedura operativa dovrà contemplare l'effettuazione di campionamenti ambientali al fine di verificare che, a bonifica avvenuta, non si abbia inquinamento dell'ambiente di lavoro;
12. i servizi (spogliatoi, W.C., docce) dovranno essere articolati con percorsi diversi di ingresso ed uscita ovvero pulito/sporco;
13. all'esterno dell'edificio che ospita la ditta Eco Edil S.r.l., in corrispondenza dell'area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti diversi da quelli contenenti amianto, dovrà essere effettuato, con periodicità almeno annuale, il prelievo di campioni ambientali alla ricerca della presenza di fibre di amianto la cui eventuale positività comporterà la revisione delle procedure operative di sicurezza;
14. nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
15. il deposito di rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
16. l'area di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;
17. la ditta dovrà rispettare le normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
18. alla chiusura dell'impianto, dovranno essere attuate le operazioni per la messa in sicurezza e il ripristino del sito, così come da Piano presentato ad ARPAE SAC di Rimini il 29.04.2016;

19. la ditta dovrà presentare ad ARPAE SAC di Rimini formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto;
20. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, ad ARPAE SAC di Rimini, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
21. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
22. il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

b) di dare atto che Arpae SAC di Rimini, in data 13/03/2017, con Provvedimento n.1301/2017 ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi per l'impianto della ditta Eco Edil sito in Rimini alla via Pastore n.30, che, come sopra richiamato, costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente Eco Edil Srl;

d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae Rimini (SAC e Sezione Provinciale), Provincia di Rimini, Comune di Rimini, AUSL Romagna, ATERSIR;

e) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 900,00 ai sensi dell'art.28 della L.R. n.9 del 18/5/1999 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1238 del 15/7/2002, importo correttamente versato all'ARPAE SAC di Rimini;

f) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

g) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.